

Nella causa

ACCIAIERIA FERRIERA DI ROMA (F.E.R.A.M.),

società per azioni italiana, con sede in Roma e domicilio eletto a Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Georges Margue, rue Alphonse-Munchen, 6

ricorrente,

in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione, avv. Alliata, rappresentata e difesa dall'avv. Arturo Cottrau del Foro di Torino, patrocinante presso la Corte di Cassazione

contro

L'ALTA AUTORITÀ DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

con domicilio eletto a Lussemburgo nei suoi uffici, place de Metz, 2

convenuta,

rappresentata dal suo Consulente giuridico avv. prof. Giulio Pasetti assistito dall'avv. prof. Alberto Trabucchi, dell'Università di Padova,

causa avente per oggetto la revocazione della sentenza emanata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee il 17 dicembre 1959 nella causa 23-59,

LA CORTE

composta dai signori :

A. M. Donner, *Presidente*

L. Delvaux, R. Rossi, *presidenti di Sezione*

O. Riese, N. Catalano (*relatore*), *giudici*

avvocato generale : M. Lagrange

cancelliere : A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN FATTO

I — Gli antefatti

I fatti che hanno dato origine alla presente controversia sono i seguenti.

Con ordinanza dell'1 ottobre 1959, emanata nella causa 23-59, la Corte aveva invitato la convenuta a rispondere ad alcuni quesiti ed a produrre alcuni documenti.

Le risposte ai quesiti vennero redatte nella lingua processuale mentre i documenti, depositati nella cancelleria della Corte il 21 ottobre 1959, erano redatti parte in lingua francese e parte in lingua olandese. In tali lingue essi vennero comunicati il 26 ottobre successivo alla ricorrente.

Nel corso dell'udienza del 6 novembre 1959, la difesa della ricorrente dichiarò incidentalmente : « l'arringa dell'avv. Trabucchi è basata su documenti che io (avvocato Cottrau, patrono della F.E.R.A.M.) non ho potuto mai compulsare perchè tutti redatti in olandese, lingua che non conosco e che non è la lingua ufficiale del processo ... ».

Il Presidente della Corte fece immediatamente la seguente osservazione : « Attiro l'attenzione dell'avvocato della ricorrente sul fatto che, se ho ben compreso il prof. Trabucchi, i documenti su cui egli si è basato si trovano tradotti nel testo delle sentenze olandesi che Lei ha potuto consultare. Essi sono stati interamente tradotti in francese e Lei ha avuto, credo, il testo francese di queste sentenze e decisioni olandesi. Tali documenti sono riprodotti testualmente nella sentenza ».

L'avvocato della ricorrente non fece alcun commento alla precisazione del Presidente, nè propose veruna domanda, nè

sollevò nel corso dell'udienza alcuna eccezione formale circa la regolarità della procedura ed in particolare circa il proprio diritto di prendere conoscenza, in una traduzione ufficiale italiana, dei documenti prodotti dall'Alta Autorità.

Con lettera del 16 novembre 1959, indirizzata al Presidente della Corte di Giustizia, la difesa della ricorrente, riferendosi al dispositivo della detta ordinanza dell'1° ottobre 1959, affermava quanto segue : « ... Detta documentazione è stata prodotta dalla convenuta parte in lingua francese e parte in lingua olandese. Poichè la lingua processuale della causa 23-59 è la lingua italiana e poichè l'avvocato della ricorrente rappresenta e difende alcune altre imprese comunitarie in controversie analoghe, chiede che, in ossequio alle norme di cui agli articoli 29 e 30 del Regolamento di procedura, venga ordinato il deposito e lo scambio dei documenti suddetti con la traduzione in lingua italiana, che è la lingua ufficiale del processo ... ».

Con lettera del 25 novembre 1959, portante la firma del cancelliere aggiunto della Corte, venne così risposto : « Con riferimento alla Sua lettera del 16 corrente, mi pregio comunicarle che la documentazione prodotta dalla convenuta nella causa 23-59 parte in lingua francese e parte in olandese, sarà tradotta in italiano, lingua ufficiale del processo. L'Alta Autorità si è impegnata di depositare tale traduzione prima di Natale ».

Frattanto, il 17 dicembre 1959, veniva pubblicata la sentenza nella causa 23-59, la quale rigettava il ricorso per i seguenti motivi :

- a) l'Alta Autorità non si era assunta nei confronti delle imprese interessate un impegno nè una garanzia creatrice di una responsabilità contrattuale o legale che prescindesse dalla colpa;
- b) l'atto illecito commesso da un funzionario olandese non era imputabile all'Alta Autorità. La regolamentazione olandese prevedeva dei controlli minuziosi e non si potrebbe quindi far carico all'Alta Autorità di avere adottato tale sistema,

potendo considerarsi eccessiva ogni pretesa di ulteriore controllo sin tanto che nessun indizio di abuso permettesse di mettere in dubbio la veridicità delle attestazioni.

Il 12 febbraio 1960, l'Acciaieria Ferriera di Roma (F.E.R.A.M.) ha presentato un ricorso in revocazione *basato sulla violazione degli articoli 29 e 30 del Regolamento di procedura della Corte.*

La convenuta ha esposto le proprie osservazioni a proposito della suddetta domanda di revocazione con memoria presentata il 2 marzo 1960 entro il termine fissato dal Presidente con lettera del 12 febbraio 1960.

II — Conclusioni delle parti

La ricorrente conclude chiedendo alla Corte, respinta ogni contraria istanza e dichiarata ammissibile la domanda di revocazione, di :

- « 1. ordinare all'Alta Autorità, prima del riesame del merito della causa 23-59, di regolarizzare il contraddittorio mediante il deposito della traduzione in italiano del suo dossier di documenti;
2. concedere alla ricorrente un congruo termine per poter procedere all'esame della documentazione regolarizzata;
3. ritenuta la possibilità per la ricorrente di reperire, nei documenti regolarizzati, altri fatti di natura decisiva ai fini della dimostrazione della responsabilità della convenuta, fatti che precedentemente ed a causa della frode processuale non aveva potuto conoscere ed eccepire : rimettere parti e causa nello stato di fatto e diritto in cui si trovavano al 21 ottobre 1959, data del deposito della documentazione irregolare linguisticamente, concedendo alla ricorrente la facoltà di poter predisporre eventuali controproduzioni e deduzioni;
4. fissare, in ogni caso, nuova udienza per la discussione orale della causa 23-59;
5. condannare l'Alta Autorità alla rifusione delle spese di causa ».

La convenuta conclude chiedendo alla Corte di :

- « 1. dichiarare inammissibile la domanda di revocazione proposta dalla società F.E.R.A.M. con i provvedimenti conseguenti alla temerità della lite;

2. condannare la società ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari di causa ».

III — Mezzi e argomenti delle parti

I mezzi e gli argomenti fatti valere dalle parti possono così riassumersi :

1. La *ricorrente* invoca la violazione degli articoli 29 e 30 del Regolamento di procedura.

Essa sostiene che nella causa 23-59 la convenuta, depositando in cancelleria i documenti non tradotti in italiano, avrebbe agito slealmente « in violazione delle norme relative al regime linguistico della Comunità ».

La ricorrente attribuisce alla convenuta l'intento doloso di averle voluto impedire di conoscere il contenuto di quei documenti. Di conseguenza, essendo la convenuta riuscita nel suo intento, « l'attività processuale fu esercitata in violazione della legge e vennero notevolmente minorate le possibilità defensionali della ricorrente ».

La ricorrente sostiene che gli articoli 29 e 30 del Regolamento di procedura contengono norme di carattere pubblicistico, in quanto intese ad assicurare il più regolare funzionamento della giustizia comunitaria, e sarebbero come tali inderogabili. La loro violazione porrebbe quindi in essere un vizio insanabile del procedimento.

La ricorrente sostiene che negli ordinamenti nazionali la revocazione è sempre ammessa nei seguenti casi :

« a) se esiste dolo d'una parte a danno dell'altra, dolo inteso anche nell'intenzione diretta ad un evento contrario alla legge, con la violazione di obblighi giuridici d'una parte a danno dell'altra ;

b) (in francese nel testo) si les formes prescrites à peine de nullité ont été violées soit avant, soit lors du jugement ».

La ricorrente ravvisa nella fattispecie la sussistenza di entrambe le condizioni.

Essa rileva inoltre che « l'avvocato generale e la Corte hanno affrontato il giudizio di merito senza poter conoscere il contenuto dei documenti di cui era stata chiesta l'esibizione in giudizio e che, come si è detto, vennero prodotti parte in lingua francese e parte in lingua olandese (la Corte obiettivamente non poteva nè doveva conoscere il contenuto di documenti prodotti in giudizio violando la legge processuale comunitaria) e ha emanato una sentenza sostanzialmente ingiusta in quanto, a prescindere da ogni altra considerazione di merito, il comportamento sleale della convenuta, la menomazione delle possibilità di difesa della ricorrente e la mancata conoscenza da parte sia dell'avvocato generale, sia delle Corti di Giustizia, sia della ricorrente del contenuto dei documenti prodotti dalla convenuta, non potevano mancare di influire, alterandola, sull'attività di costruzione dell'impugnata sentenza emessa il 17 dicembre 1959 nella causa 23-59 ».

La ricorrente dichiara però di non poter passare all'esame del merito della sentenza impugnata al fine di individuare il punto d'incidenza del lamentato vizio del procedimento sul contenuto della stessa, fino a che essa non si sia messa in grado di conoscere il contenuto dei documenti in questione.

2. La *convenuta*, dopo aver protestato contro le espressioni offensive contenute nel ricorso, senza entrare nel merito della causa, si limita a contestarne la ricevibilità.

Riferendosi al disposto dell'articolo 38 del Protocollo relativo allo Statuto della Corte di Giustizia allegato al Trattato C.E.C.A., essa sottolinea che per l'ammissibilità della domanda di revocazione è necessario che sia emerso un fatto avente le due caratteristiche :

1. di essere influente in maniera determinante;

2. di essere rimasto ignorato, prima dell'emanazione della sentenza, dalla Corte e dalla parte che domanda la revocazione.

La convenuta sostiene :

- a) che la seconda condizione sopraenunciata non sussiste nè nei confronti della Corte, perchè questa aveva ordinato d'ufficio la produzione dei documenti di cui trattasi, nè nei confronti della ricorrente, il cui patrono aveva citato un documento in francese e aveva ricevuto la traduzione francese della sentenza olandese, che riportava praticamente tutti i documenti in questione. Le disposizioni sul regime linguistico non avrebbero d'altronde un carattere pubblicistico;
- b) che neppure la prima condizione sussisterebbe perchè i documenti in questione non hanno esercitato alcuna influenza sulla sentenza impugnata.

La convenuta ravvisa infine una contraddizione tra l'esigenza del carattere decisivo dei fatti in base a cui si chiede la revocazione e la dichiarazione della ricorrente secondo cui essa non è ancora in grado di conoscerli.

IN DIRITTO

Ai sensi dell'art. 38, 2° comma, del Protocollo sullo Statuto della Corte allegato al Trattato C.E.C.A. e dell'art. 100, § 1, del Regolamento di procedura, la Corte deve previamente statuire, mediante sentenza resa in Camera di consiglio, sull'ammissibilità della domanda.

Il ricorso è stato presentato in termini e nelle forme di rito.

La ricorrente invoca la violazione degli articoli 29 e 30 del Regolamento di procedura, basandosi sulla circostanza che la convenuta in causa 23-59 aveva depositato in cancelleria, a richiesta della Corte, dei documenti redatti in lingue diverse dalla lingua processuale e non tradotti in quest'ultima, ai fini della loro

comunicazione alla ricorrente. Pertanto la ricorrente non sarebbe stata in grado di riferirsi a una documentazione che avrebbe potuto fornire degli argomenti a sostegno della sua tesi.

Ai sensi dell'articolo 38, 1° comma, del Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia allegato al Trattato C.E.C.A., « la revisione (*rectius* : « revocazione »), della sentenza può essere richiesta alla Corte solo in seguito alla scoperta di un fatto di natura tale da avere un'influenza decisiva e che, prima della pronunzia della sentenza, era ignota alla Corte ed alla parte che domanda la revisione ».

I documenti di cui trattasi sono stati depositati in cancelleria prima della chiusura del dibattito orale ed erano, di conseguenza, conosciuti dalla Corte prima della pronunzia della sentenza. Infatti con la produzione di un documento redatto in una delle lingue ufficiali della Comunità viene portata alla conoscenza della Corte non soltanto l'esistenza materiale di esso, ma altresì il suo contenuto. La Corte invero, come tutte le istituzioni delle tre Comunità, è quadrilingue in virtù di una presunzione *juris et de jure*. Nè le disposizioni concernenti la lingua processuale possono essere considerate di ordine pubblico :

- a) perchè la lingua processuale è quella del convenuto, salvo che convenuta sia una delle istituzioni delle tre Comunità;
- b) perchè la Corte può, tanto su richiesta congiunta delle parti che su richiesta di una sola parte e senza che sia necessario l'accordo dell'altra parte, autorizzare l'uso di una lingua ufficiale che non sia quella processuale.

Difetta pertanto nella fattispecie la prima condizione fondamentale prescritta dal citato articolo 38 (*scoperta di un fatto ignoto non soltanto alla parte che domanda la revisione, ma anche alla Corte*).

Inoltre la sentenza della quale viene chiesta la revocazione non si basa sulla documentazione di cui trattasi, ad eccezione della lettera del signor Spierenburg, Vicepresidente dell'Alta Autorità, del 24 febbraio 1958. Peraltro la sentenza si è riferita a tale docu-

mento per respingere un argomento che la ricorrente aveva dedotto da tale lettera, mostrando così di averne perfetta conoscenza.

Difetta, quindi, anche la seconda condizione prescritta dall'articolo 38 (scoperta di un fatto *di natura tale da avere influenza decisiva*).

Da quanto precede, risulta che la domanda di revocazione proposta dalla società F.E.R.A.M. non è ammissibile.

Comunque non potrebbe esservi questione di violazione dei diritti della difesa, dato che il patrono della ricorrente, dopo aver sollevato la questione ed aver ascoltato le precisazioni del Presidente, non ha chiesto alla Corte un rinvio del dibattito nè la produzione delle traduzioni italiane, ciò che avrebbe senz'altro potuto fare in corso di udienza.

Infine la Corte biasima il tono offensivo usato nel ricorso nei riguardi della convenuta e segnatamente l'accusa, sprovvista di qualsiasi prova, di una pretesa intenzione dolosa di voler impedire alla ricorrente di conoscere il contenuto dei documenti di cui trattasi.

Spese

Ai sensi dell'articolo 69, § 2, del Regolamento di procedura della Corte di Giustizia delle Comunità europee, la parte soccombente va condannata alle spese; nella specie la ricorrente è rimasta soccombente in ordine all'ammissibilità.

Le spese del giudizio vanno pertanto poste a suo carico.

Letti gli atti in causa;

Sentita la relazione del giudice relatore;

Sentite le conclusioni dell'avvocato generale;

Visti gli articoli 38 del Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia allegato al Trattato C.E.C.A., 29, 30 e 98 a 100 del

Regolamento di procedura della Corte di Giustizia delle Comunità europee;

LA CORTE

disattesa ogni conclusione più ampia o contraria,
dichiara e statuisce :

1° Il ricorso è dichiarato inammissibile;

2° Le spese di causa sono poste a carico della ricorrente.

Così deciso dalla Corte a Lussemburgo il 4 maggio 1960.

DONNER

DELVAUX

ROSSI

RIESE

CATALANO

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo il 10 maggio 1960.

Il Cancelliere

Il Presidente

A. VAN HOUTTE

A. M. DONNER